

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL**

CONSIGLIO COMUNALE

n. 5 del Reg.	OGGETTO: Approvazione Schema di Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali dell'Ambito Sociale Distrettuale n. 2 "Marsica 1".
--------------------------	---

L'anno **DUEMILADICIASETTE** il giorno **QUINDICI** del mese di **MARZO** alle ore 21:23 nella sala delle adunanze, in seguito a rituale convocazione, si è riunito in seduta di **prima convocazione** ed in sessione **STRAODINARIA** il Consiglio del Comune intestato.

Alla trattazione dell'ordine del giorno indicato nell'epigrafe risultano presenti il **Sindaco**, Ing. **Giulio LANCIA**, ed i Consiglieri:

1	<i>Carlo</i>	ROSSI	Sì
2	<i>Sandro</i>	DI ROCCO	Sì
3	<i>Silvano</i>	CICCHINELLI	No
4	<i>Antonello</i>	RICCI	Sì
5	<i>Michael</i>	COLONE	Sì
6	<i>Valentina</i>	RUGGHIA	Sì
7	<i>Armando</i>	TUZI	Sì
8	<i>Simone</i>	MILANESE	Sì
9	<i>Gianpaolo</i>	LANCIA	Sì
10	<i>Dino</i>	DI CURZIO	No

ASSEGNATI n. Dieci + Sindaco	PRESENTI: Otto + Sindaco
IN CARICA n. Dieci + Sindaco	ASSENTI: Di Curzio

- Ai sensi dell'art. 39, comma 3, del T.U. 18.08.2000, n. 267, presiede il Sindaco Ing. **Giulio LANCIA**.
- Ai sensi dell'art. 44 dello Statuto comunale sono presenti gli assessori, non consiglieri, **Marcello Blasetti**, Vicesindaco, e **Umberto Niscola**.
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. **Francesco DEL PINTO**.
-
- La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale (ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 267/2000, e dell'art. 33, comma 2, dello Statuto comunale), il Presidente, introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

Il Consigliere Ruggia interviene affermando che nella riunione tenutasi è stato confermato il principio: Una testa , un voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di atto deliberativo di seguito riportata:

“VISTO il TUEL, ed in particolare gli articoli 175 e 193;

VISTO il Piano Sociale Regionale 2016/2018 pubblicato sul BURA n. 114 del 09/09/2016 e i documenti ad esso correlati;

RAVVISATA la necessità di procedere all’approvazione della Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi sociali dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 2 “Marsica 1” ai sensi della art. 33, comma 2 del T.U.E.L.,

PREMESSO CHE

- l’art. 131 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 112 - *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”* conferisce alle Regioni, alle Province ed agli Enti locali funzioni e compiti amministrativi in materia di servizi sociali;
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i - *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* - stabilisce che *“spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Il comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia”*;
- l’art. 19 della legge 328/2000 - *“legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali”* -, attribuisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, svolti a livello locale, concorrendo alla programmazione regionale, in particolare, attraverso la predisposizione di piani di zona all’interno degli ambiti territoriali come stabiliti. Tali funzioni sono esercitate dai Comuni a livello di ambito territoriale adeguato, adottando gli assetti organizzativi più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la Legge Costituzionale n. 3 del 2001 ha modificato il titolo V della Costituzione, attribuendo alle Regioni potestà legislativa primaria rispetto alla materia socio-assistenziale ed ai Comuni le funzioni amministrative in materia di servizi sociali;
- l’art. 14, comma 27 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010 – *“misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”* - , come novellato dall’art. 19, comma 1 della L. n. 135/2012 – *“disposizioni urgenti per la*

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” - , individua tra le funzioni fondamentali dei Comuni quella relativa alla “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118 comma 4 della Costituzione.”

RICHIAMATA

- la L.R. n. 22/98 *“Norme per la programmazione e l’organizzazione dei servizi di assistenza sociale;*
- la L.R. 5/2008 *“un sistema di garanzie per la salute-piano sanitario regionale 2008-2010”* che prevede l’articolazione dei Distretti sanitari su tutto il territorio regionale;
- la L.R. 1/2013 *“Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 143/97 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni) disposizioni in materia di riassetto degli enti del territorio montano e norme in materia di politiche di sviluppo della montagna abruzzese” ;*

RICHIAMATO l'art.42 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000, in materia di competenze del Consiglio Comunale;

VISTE:

- la Legge 9 agosto 1990, n. 241 – *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* - che, all’articolo 5, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 – *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* - che sottolinea la necessità, da parte dei Comuni di minori dimensioni demografiche, dell’esercizio associato di funzioni individuate dalla normativa regionale, prevedendo anche incentivi economici per favorire le forme associative;
- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 - *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* all’art. 8 lett. a) richiede alle Regioni l’individuazione di ambiti territoriali ottimali, per l’ esercizio associato delle funzioni sociali, prevedendo anch’essa incentivi regionali che favoriscano le associazioni intercomunali;
- il DPCM 14 febbraio 2001 - *“atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”* -

ATTESO CHE

- la Deliberazione di Consiglio regionale n.70/3 del 09.08.2016 ha approvato la nuova ripartizione degli ambiti distrettuali sociali;

- la Deliberazione di Consiglio regionale n.71 del 09.08.2016 ha approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali;

CONSIDERATO CHE con l'entrata in vigore del nuovo Piano Sociale Regionale 2016 - 2018, che si integra con la legislazione regionale e nazionale vigente, si rende necessario costituire il nuovo Ambito Sociale Distrettuale n.2 Marsica 1 come delineato dalla Delibera di Consiglio Regionale succitata n. 70/3 del giorno 9 agosto;

ATTESO CHE

- il Piano Sociale regionale afferma che *“l’Ambito Sociale Distrettuale è il riferimento territoriale per l’attuazione da parte dei Comuni, singoli o associati, delle politiche sociali a livello territoriale ivi compreso le scelte relative all’individuazione degli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e ai rapporti con i cittadini”*;
- l’esercizio delle relative funzioni di programmazione, organizzazione e gestione del sistema locale integrato dei servizi sociali e socio-sanitari si fonda sul potere di indirizzo politico-amministrativo attribuito ai Sindaci;

PRECISATO CHE, negli ambiti distrettuali formati da più comuni, la responsabilità di indirizzo politico amministrativa appartiene alla Conferenza dei Sindaci, costituita dai Sindaci di tutti i comuni appartenenti all’Ambito o loro delegati;

DATO ATTO CHE in data 12/11/2016 si è insediata formalmente la Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale n.2 “Marsica 1”;

PRESO ATTO che nella seduta della Conferenza dei Sindaci del 09.02.17 come da verbale n. 1/2017, si è approvato lo schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi sociali per il costituendo Ambito Sociale Distrettuale n.2 Marsica 1 individuando quale capofila la C.M. Montagna Marsicana;

VISTO lo schema di convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali, dell’Ambito Distrettuale Sociale n.2 “Marsica 1” composto dai comuni di:

Aielli, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civitella Roveto, Civita D’Antino, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano dei Marsi, Massa D’Albe, Morino, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pescina, Pereto, Rocca di Botte, San Benedetto dei Marsi, San Vincenzo Valle Roveto, Sante Marie, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il Titolo II – Capo V – in materia di forme associative (art. 30 e segg.);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile acquisiti ai sensi dell’art. 49 TUEL;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge da 9 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco;

DELIBERA

- Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare l'allegato schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi sociali dell'Ambito Distrettuale Sociale n.2 "Marsica 1";
- Di autorizzare il Sindaco alla stipula della Convenzione.
- Di conferire immediata esecutività al presente atto.

Con successiva e separata votazione parimenti unanime, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 D.Lgs. 267/2000.

Si è espresso parere favorevole alla regolarità tecnica:

IL RESPONSABILE del servizio: Istruttore Direttivo, F.to Antonio VILLA

Si è espresso parere favorevole di regolarità contabile:

IL RESPONSABILE del servizio: F.to Dott.ssa Malvina SANTOMAGGIO

PIANO SOCIALE REGIONALE 2016 / 2018

Approvato con Delibera C.R. n. 70/4 del 09.08.2016

CONVENZIONE

Per l'esercizio associato delle funzioni amministrative in materia sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

I Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 2 "Marsica 1"

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Finalità e oggetto della convenzione

1. La presente convenzione è finalizzata, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n.267/2000, alla gestione unitaria e coordinata delle funzioni amministrative in materia di servizi sociali, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, per l'attuazione del Piano Sociale di Ambito Distrettuale n. 2 "Marsica 1" e degli altri programmi, interventi, progetti ed azioni che i comuni dell'Ambito territoriale intendono gestire in modo associato.

2. La gestione associata comprende:

- l'esercizio delle funzioni amministrative in materia sociale di competenza dei Comuni ricompresi nell'Ambito da parte del Comune Capofila, denominato Ente Capofila di Ambito Distrettuale (ECAD) che, su apposita delega, rappresenta l'intero ambito ed agisce in nome e per conto dei Comuni ad esso appartenenti;

- la gestione delle funzioni medesime;

- la gestione ed erogazione dei servizi.

3. Per i Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 2 "Marsica 1" soggetti all'obbligo di gestione associata di cui all'attuale testo dell'art. 14 comma 28, del D.L. 78/2010 (L.122/2010), la presente Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 o tramite Unione di Comuni rappresenta un adempimento conforme al dettato normativa che impone l'esercizio della progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione.

ART. 2 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha una durata triennale e comunque pari a quella del Piano Sociale di Ambito Distrettuale 2016-2018 – Programma servizi ed interventi per il biennio 2017-2018 - comprese eventuali proroghe e resta in vigore fino a quando la C.M. Montagna Marsicana riveste il ruolo di Ente Capofila di Ambito Distrettuale.

2. Se, in sede di approvazione dei successivi Piani Sociali di Ambito Distrettuale non intervengono variazioni territoriali dell'ambito territoriale sociale, individuazione di un nuovo ECAD, adesioni di nuovi Comuni, ovvero proposte di modifiche ai contenuti della presente convenzione, essa si intende tacitamente rinnovata per i periodi di validità dei nuovi Piani.

ART. 3 - Soggetti dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 2 "Marsica 1" e relative funzioni

1. I soggetti che partecipano, con diversi ruoli, alla gestione associata delle funzioni amministrative in materia sociale e concorrono alla realizzazione a livello locale del sistema integrato degli

interventi e servizi sociali di cui alla L. 328/2000 attraverso lo strumento programmatico strategico del Piano Sociale di Ambito Distrettuale sono:

I I Comuni appartenenti all'Ambito Distrettuale Sociale n. 2 "Marsica 1" titolari, ai sensi delle norme costituzionali e legislative vigenti, della generalità delle funzioni amministrative in materia sociale salvo quelle espressamente riservate dalla stessa legge ad altri soggetti quali Stato, Regioni e Province, il cui esercizio viene delegato mediante la presente convenzione alla C.M. Montagna Marsicana, che assume la denominazione di Ente Capofila di Ambito Distrettuale.

La delega delle funzioni amministrative in materia di servizi sociali implica l'adozione dei provvedimenti amministrativi attinenti l'esercizio della funzione, compresi gli atti di gestione da parte del soggetto delegato. Gli atti adottati nell'esercizio della delega sono imputati ad ogni effetto all'ente delegato.

I comuni dell'ambito convengono che la presente convenzione non può contenere disposizioni che limitano l'autonomia organizzativa dell'ente delegato nell'esercizio delle funzioni oggetto della delega.

II L'Ente Capofila di Ambito Distrettuale (di seguito denominato ECAD) che viene individuato nella C.M. Montagna Marsicana, soggetto istituzionale preposto a rappresentare l'Ambito Distrettuale Sociale e ad esercitare, in nome e per conto di tutti i Comuni dell'ambito, le funzioni amministrative in materia sociale, assicurando la regia dei processi istituzionali di competenza dell'Ambito stesso.

La C.M. Montagna Marsicana, in qualità di ECAD, riceve ed introita nel proprio bilancio i finanziamenti statali, regionali, di altri enti pubblici o soggetti privati, le quote di cofinanziamento a carico dei Comuni dell'Ambito, destinate alla realizzazione degli interventi e programmi inseriti nel Piano Sociale di Ambito Distrettuale e degli eventuali ulteriori interventi o azioni che richiedono l'esercizio associato delle funzioni. Gli atti amministrativi e gestionali necessari per l'attuazione del Piano Sociale di Ambito e di tutti gli interventi e programmi gestiti in modo associato a livello di ambito territoriale vengono adottati, sentita la Conferenza dei Sindaci, dai competenti organi politici e gestionali della C.M. Montagna Marsicana, nella sua veste di ECAD e sono agli stessi direttamente imputabili.

III La Conferenza dei Sindaci dei Comuni ricompresi nell'Ambito Distrettuale Sociale n. 2 "Marsica 1" è il soggetto di indirizzo e programmazione preposto ad adottare le scelte di natura politica e programmatica di cui assume la relativa responsabilità.

Alla Conferenza dei Sindaci spettano in particolare i seguenti compiti:

a) avviare il processo programmatico per la predisposizione del Piano Sociale di Ambito Distrettuale;

b) promuovere e curare la formazione del Piano Sociale di Ambito Distrettuale mediante la fissazione dei tempi, modalità e procedure per il coordinamento istituzionale sulle linee di indirizzo del Piano Sociale di Ambito Distrettuale, individuazione delle modalità di concertazione con le associazioni di categoria, fissare le modalità di consultazione e di coinvolgimento dei soggetti e delle organizzazioni del terzo settore;

c) nominare il Gruppo di Piano garantendo all'interno dello stesso la presenza di rappresentanti politici, tecnici delle istituzioni pubbliche (comuni, province, dipartimento della Giustizia Minorile, dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, istituzioni scolastiche), della comunità locale nelle sue diverse espressioni (volontariato, cooperazione, associazioni di promozione culturale ecc.) e almeno un rappresentante dell'Azienda ASL, previa acquisizione delle relative designazioni;

d) approvare il Profilo Sociale Locale;

e) individuare le priorità di intervento e definire le risorse utilizzabili;

f) definire l'accordo di programma per l'approvazione formale del Piano Sociale di Ambito Distrettuale e delle sue eventuali modifiche;

g) approvare, per quanto di competenza, le eventuali rimodulazioni finanziarie del quadro economico del Piano Sociale di Ambito Distrettuale e le rendicontazioni annuali.

La Conferenza dei Sindaci, nella prima seduta per la formazione del Piano Sociale di Ambito Distrettuale, stabilisce anche con apposito atto regolamentare, le norme per il proprio

funzionamento, in particolare per quanto concerne il numero legale e per la validità delle riunioni ed individua al suo interno, il soggetto o i soggetti referenti che svolgono le funzioni di coordinatore dei lavori.

IV Il Gruppo di Piano è costituito dai rappresentanti politici, tecnici delle istituzioni pubbliche (comuni, province, Dipartimento della Giustizia Minorile, Dipartimento Amministrazione penitenziaria, istituzioni scolastiche ed altre istituzioni statali ecc.), della comunità locale nelle sue diverse espressioni (volontariato, cooperazione, associazioni di promozione culturale ecc.) e almeno un rappresentante dell'Azienda ASL.

Resta in carica per l'intera durata del Piano Sociale di Ambito Distrettuale e si riunisce almeno 2 volte l'anno.

Essa rappresenta il modulo organizzativo attraverso cui si realizza la partecipazione, il coinvolgimento ed il raccordo tra le diverse realtà e tra i diversi soggetti coinvolti a vario titolo nell'attuazione del Piano.

Il Gruppo di Piano che costituisce lo strumento operativo della Conferenza di Sindaci provvede alla stesura del "Profilo Sociale locale", concorre alla stesura del Piano Sociale di Ambito Distrettuale definendone gli obiettivi e partecipa anche alla fase di rimodulazione finanziaria annuale del Piano Sociale di Ambito Distrettuale con facoltà di proporre e promuovere eventuali modifiche o integrazioni in relazione agli esiti della valutazione annuale.

ART. 4 Modello organizzativo per la gestione delle funzioni associate

1. Per l'esercizio unitario e coordinato delle funzioni ed attività amministrative in materia di servizi sociali delegate con la presente convenzione alla C.M. Montagna Marsicana, preposta a svolgere il ruolo di Ente Capofila di Ambito Distrettuale, si conviene di costituire un ufficio comune denominato Ufficio del Piano che si configura come lo strumento operativo ed esecutivo tramite il quale l'Ente di Ambito Sociale n. 2 provvede all'attuazione e realizzazione del Piano Sociale di Ambito Distrettuale.

2. L'Ufficio del Piano, inserito nell'assetto organizzativo della C.M. Montagna Marsicana, può operare - oltre che con proprio personale - con personale distaccato o comandato dai Comuni appartenenti all'Ambito o da altri Enti pubblici nonché mediante lavoro interinale.

3. La dotazione organica dell'Ufficio di Piano viene stabilita, tenuto conto degli indirizzi formulati dalla Conferenza dei Sindaci in sede di approvazione del Piano Sociale di Ambito Distrettuale e dei programmi ed attività nello stesso previsti, dall'organo esecutivo della Comunità Montana Montagna Marsicana attraverso i propri atti di organizzazione nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente alla spesa di personale e delle regole sul patto di stabilità.

4. Il personale addetto all'Ufficio di Piano è assoggettato alla disciplina sul rapporto di pubblico Impiego di cui al D.Lgs. n.165/2001, alle norme regolamentari organizzative della Comunità Montana Montagna Marsicana, alle disposizioni del CCNL Regioni Autonomie locali, alla Contrattazione Integrativa decentrata della C.M. Montagna Marsica, alla normativa sul lavoro interinale.

5. L'Ufficio di Piano è dotato di idonee risorse professionali e si avvale prioritariamente del personale di precedenti Uffici di Piano, così come da indicazioni del Piano Sociale Regionale. Il rapporto di lavoro del personale in dotazione all'Ufficio di Piano necessario per l'espletamento delle attività amministrativo-gestionali connesse ai programmi, interventi e servizi previsti nel Piano Sociale di Ambito Distrettuale, è di tipo subordinato ovvero con forme di lavoro flessibile - anche di natura interinale - previste dalla normativa vigente, e con eventuali contratti di lavoro autonomo, per progetti ed interventi specifici e per attività che richiedono elevate professionalità specialistiche e per un periodo di tempo limitato, fatte sempre salve le disposizioni delle norme in materia, informata sul punto la Conferenza dei Sindaci.

6. Le funzioni dell'Ufficio di Piano consistono principalmente in:

- coordinamento delle attività e dei rapporti con i Comuni ed altri soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano Sociale di Ambito Distrettuale;
- gestione dei servizi;
- predisposizione di bandi, gestione delle gare e pubblicazione degli esiti;

- attività amministrativa e gestionale per l'attuazione dei programmi ed interventi inseriti nel Piano Sociale di Ambito Distrettuale;
- rendicontazione;
- monitoraggio e valutazione;
- sistema informativo;
- organizzazione e valutazione del Piano Sociale di Ambito Distrettuale in termini di soddisfazione dell'utenza e monitoraggio dei servizi e progetti del Piano Sociale di Ambito Distrettuale.

Gli atti politici e programmatici per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente convenzione alla C.M. Montagna Marsicana sono adottati ed approvati dal Commissario Straordinario sulla base degli indirizzi adottati dalla Conferenza dei Sindaci.

Gli atti amministrativi e gestionali necessari per l'attuazione delle funzioni delegate di cui alla presente convenzione sono adottati dai Responsabili dei Servizi della C.M. Montagna Marsicana.

Gli atti di gestione finanziaria adottati dal Responsabile dell'Ufficio di Piano hanno diretta incidenza sul bilancio della C.M. Montagna Marsicana sugli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa.

Gli atti ed i provvedimenti amministrativi adottati dal Responsabile dell'Ufficio di Piano per l'attuazione del Piano Sociale di Ambito Distrettuale sono direttamente riferibili alla C.M. Montagna Marsicana che, sulla base di apposita delega, nel suo ruolo di Ente Capofila di Ambito Distrettuale, agisce in nome e per conto dei Comuni dell'Ambito.

ART. 5 Forme di consultazione degli Enti Associati – Gruppo di Piano

1. La consultazione ed il raccordo tra gli enti dell'ambito distrettuale sociale si realizza oltre che attraverso lo strumento della Conferenza dei Sindaci cui compete la determinazione degli indirizzi e la programmazione degli interventi e dei servizi sociali previsti nel Piano Sociale di Ambito Distrettuale anche attraverso l'Ufficio di Piano e il Gruppo di Piano.

2. Il Gruppo di Piano, che si insedia ad inizio programmazione, in cui vengono coinvolti tutti i soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema integrato di servizi, per tutta la vigenza del Piano concorre con sedute periodiche, almeno una volta l'anno, alla verifica dell'attuazione del PSAD nei obiettivi generali.

ART. 6 Rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie

1. Il finanziamento degli interventi e servizi sociali, delle attività, progetti e programmi inseriti nel Piano Sociale di Ambito Distrettuale e degli eventuali ulteriori interventi specifici attivati e gestiti in forma associati viene assicurato mediante le seguenti risorse:

- compartecipazione finanziaria dei Comuni appartenenti all'ambito da assicurare mediante appostiti stanziamenti di bilancio;
- finanziamenti statali;
- finanziamenti regionali;
- eventuale compartecipazione degli utenti;
- contributi di altri soggetti pubblici e di soggetti privati;
- sponsorizzazioni.

2. I Comuni dell'Ambito, che non stabiliscono di avvalersi della facoltà di cui al successivo capoverso 5, devono versare alla C.M. Montagna Marsicana le proprie quote di compartecipazione necessarie per finanziare i servizi da erogare, con rate mensili da rimettere entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento. L'ECAD si impegna al pagamento delle fatture dell'appaltatore dando priorità al pagamento delle fatture relative, ai servizi prestati nel territorio dei Comuni associati in regola con il pagamento delle quote mensili.

Le quote suddette saranno altresì comprensive delle quote relative al Fondo Sociale Regionale (FSR) e al Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), con preciso impegno da parte della C.M.

Montagna Marsicana a restituire tali importi ad intervenuto accredito dei fondi stessi da parte della Regione, previa verifica annuale circa la regolarità tecnico-contabile di tale operazione.

Ciascun Comune dell'Ambito dovrà provvedere ad adottare tutti gli atti deliberativi e gestionali necessari alla contabilizzazione economico-finanziaria delle suddette operazioni.

Gli aggiudicatari o incaricati dei servizi rimetteranno le fatture alla C.M. Montagna Marsicana, Ente Capofila di Ambito Distrettuale che provvederà ad effettuare i pagamenti con i fondi mensilmente anticipati dai Comuni, nonché con i contributi ricevuti dalla Regione.

I Comuni che ne avessero necessità, potranno scegliere anche di effettuare i versamenti alla C.M. Montagna Marsicana con cadenza trimestrale.

I versamenti delle quote di compartecipazione finanziaria saranno versati con le stesse modalità previste per le quote di cui sopra.

3. In caso di mancato pagamento alla scadenza delle rate, il competente Ufficio dell'Ambito provvederà ad inviare una diffida al Comune inadempiente assegnando un termine non inferiore a 30gg.

4. In caso di perdurare del mancato pagamento delle rate di competenza, l'ECAD provvede all'immediata interruzione dei servizi non essenziali e alla riduzione di tutti gli altri.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle quote da parte dei Comuni dell'Ambito, saranno addebitati gli interessi previsti nel D. Lgs. 192/2012 a partire dal trentunesimo giorno.

L'ECAD provvederà all'addebito di tali interessi solo se, a causa di tale ritardato pagamento, dovrà sopportare il relativo onere nei confronti dell'appaltatore per i servizi erogati sul territorio.

ART. 7 Modalità di recesso

1. Ciascuno degli Enti associati può esercitare, il diritto di recesso unilaterale, mediante adozione di apposita deliberazione consiliare.

2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di recesso di cui al comma precedente a tutti i Comuni associati. Restano pertanto a carico dell'Ente interessato le spese fino alla data di operatività del recesso.

3. I singoli comuni associati hanno facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione ove ciò non risulti in contrasto con la legislazione statale o regionale, mediante adozione di apposita delibera consiliare e subordinatamente alla preventiva regolazione dei rapporti pendenti nei confronti degli altri Enti Locali partecipanti e della successione nei rapporti attivi e passivi e degli eventuali contenziosi insorti in capo all'Ente Capofila di Ambito Distrettuale.

4. Il recesso, comunicato a tutti i comuni aderenti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 8 Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia tra gli enti locali aderenti alla presente convenzione, che sulla base dell'ordinamento vigente al momento della sua insorgenza può essere risolta a mezzo di arbitro, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui due nominati da ciascun ente ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato a maggioranza dei voti dei componenti il Collegio.

2. In caso di disaccordo, il terzo arbitro, con funzioni di Presidente, sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Avezzano, su richiesta dei due arbitri.

3. Qualora una controversia veda contrapposti ad un ente locale, per gli stessi motivi più enti locali, questi nomineranno congiuntamente il loro arbitro, per la definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.

4. Nell'ipotesi in cui una parte non provveda alla nomina dell'arbitro, l'altra, decorsi inutilmente 20 giorni dall'invio rivolto con lettera raccomandata A.R., può chiedere al Presidente del Tribunale di provvedere a tale nomina.

5. Il Collegio Arbitrale, stabilita la propria sede, dovrà decidere secondo equità ed il suo lodo sarà inappellabile come espressione della volontà delle parti.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 36, comma 6, dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 30.05.2003.

IL SINDACO

F.to Ing. *Giulio* LANCIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. *Francesco* DEL PINTO

Prot. n.

Data 06.04.2017

Ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69, la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo pretorio del sito informatico di questo Comune <http://www.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it/>, a partire dal **06.04.2017** e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al ...**21.04.2017** ...

Dalla Residenza Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. *Francesco* DEL PINTO

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, li 06.04.2017
